

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: BB.2015.21

**Decisione del 3 giugno 2015**  
**Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Tito Ponti e Giorgio Bomio,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**A. SPA**, rappresentata dall'avv. Marco Züblin

Reclamante

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

**Fatti:**

- A.** Nel corso del 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305<sup>bis</sup> n. 1 e n. 2 CP (v. act. 4). L'inchiesta elvetica si fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti bancari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità di B., tra il 2007 ed il 2011, siano proventi di crimini commessi all'estero nell'ambito di un'organizzazione a delinquere di stampo mafioso, in specie identificabile nel clan camorristico facente riferimento alla famiglia C., attiva nella zona di Z. (NA).
- B.** Nell'ambito delle indagini, il 20 aprile 2012 il MPC ha disposto il sequestro con blocco dei saldi attivi della relazione n. 1 sita presso la banca D. SA a Y. di cui B. era beneficiario economico ed intestata fiduciariamente alla società fiduciaria di diritto italiano A. S.p.a. La misura coercitiva, adottata a titolo probatorio e confiscatorio, è stata assortita dal divieto di comunicazione del provvedimento (v. act. 1.5).
- C.** La revoca del divieto di informare, decisa nel corso del mese di settembre 2014, è stata comunicata a A. S.p.a. il 2 ottobre 2014 (v. act. 1.4; act. 1.13).
- D.** Il 6 febbraio, rispettivamente il 10 febbraio 2015, A. S.p.a. ha presentato due istanze volte ad ottenere il dissequestro di parte degli averi presenti sul conto bloccato, al fine di provvedere al pagamento di imposte in favore dell'erario italiano per EUR 43'510.19 e di commissioni fiduciarie, dovutele in virtù del mandato fiduciario conferitole da B. per assisterlo nelle operazioni di emersione delle attività finanziarie da quest'ultimo detenute all'estero, per EUR 23'201.01 (v. act. 1.11; act. 1.13).
- E.** Con decisione del 18 febbraio 2015, il MPC ha respinto la richiesta di dissequestro parziale, rinviando ai motivi alla base dell'ordine di sequestro datato 20 aprile 2012 (act. 1.2).
- F.** Con reclamo del 27 febbraio 2015, A. S.p.a. è insorta contro la decisione del 18 febbraio dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Essa ha postulato, in via principale, il dissequestro parziale del conto 0206-450720 sito presso la banca D. SA, nella misura di EUR 68'361.32 per far fronte al debito di imposte ed alla propria remunerazione, nonché di EUR 6'300.-- per spese legali. In via subordinata, l'insorgente ha limitato il dissequestro a parte di tali importi (EUR 66'711.21 ed EUR 6'300.-- in prima subordinata; EUR 68'361.32 in seconda subordinata; EUR 66'711.21 in terza subordinata) e, ancora più subordinatamente, ha richiesto il rinvio dell'incanto al MPC per nuova decisione (act. 1).

- G.** Nelle proprie osservazioni del 23 marzo 2015, il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame (v. act. 4).
  
- H.** Con replica del 3 aprile 2015, trasmessa per conoscenza al MPC, A. S.p.a. ha insistito sulla propria posizione di debitore nei confronti del fisco italiano, come pure sul fatto che le somme di cui è richiesto lo sblocco non intaccherebbero il capitale sequestrato, essendo riferite ai risultati positivi della gestione nell'anno 2014 (act. 8).
  
- I.** Con lettera del 27 aprile 2015 l'insorgente ha chiesto al MPC il riesame della questione del dissequestro, avendo la banca D. SA, con valuta 31 marzo 2015, addebitato il conto in oggetto incassando direttamente le proprie commissioni (act. 10.1). Con missiva di medesima data, il MPC ha indicato di non poter modificare la decisione impugnata in costanza di procedura di reclamo (act. 11).
  
- L.** Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

#### **Diritto:**

- 1.** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS

173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, *Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung*, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.1** Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 18 febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore il 23 febbraio 2015 (act. 1.2). Il reclamo, interposto il 27 febbraio 2015, è pertanto tempestivo.
- 1.2** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione della reclamante, titolare della relazione bancaria sequestrata, non è conseguentemente posta in discussione.
- 1.3** Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
- 2.** Con il suo reclamo, l'insorgente lamenta una carenza di motivazione nella decisione impugnata, non avendo a suo parere il MPC esplicitato le ragioni alla base della reiezione della richiesta di dissequestro.
- 2.1** L'art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L'obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla garanzia di un processo equo (art. 29 Cost., art. 6 CEDU) e costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l'autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l'oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; GALLIANI/MARCELLINI, *Codice sviz-*

zero di procedura penale [CPP] – Commentario, [Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Nosedà, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; LEMBO/BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito. Secondo la prassi del Tribunale federale, tuttavia, una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nell'ambito di una procedura di ricorso qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'autorità decidente. La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato imperfetto dell'omessa audizione preventiva. Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C\_525/2008 e 1C\_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, n. 472).

- 2.2** Nella decisione contestata, il MPC ha respinto la richiesta di sblocco in quanto "pur rivalutando la situazione alla luce del contenuto del predetto [richiesta di dissequestro del 10 febbraio 2015, n.d.r.], in considerazione del fatto che i motivi giustificanti l'ordine di sequestro (blocco dei saldi attivi) emanato dal pubblico ministero in data 20 aprile 2012 verso la relazione bancaria in questione permangono, la vostra richiesta non può che essere respinta" (act. 1.2).

Visto l'esplicito rinvio, va pertanto verificato se, nel caso di specie, le motivazioni contenute nell'atto di sequestro datato 20 aprile 2012 erano note all'insorgente e, nell'affermativa, se le medesime erano conformi al dovere di motivazione.

- 2.3** La A. S.p.a. è stata informata dell'esistenza dell'ordine di sequestro datato 20 aprile 2012 con scritto del 2 ottobre 2014 con cui la banca D. SA le ha indicato "che con decreto del 20.04.2012 emanato dal Ministero Pubblico della Confederazione, siamo stati tenuti a dare informazioni e di bloccare la relazione n. 2, nell'ambito del procedimento penale per riciclaggio di denaro sporco nei confronti del Signor B. Poiché il succitato provvedimento comprendeva un divieto di comunicare, siamo solo ora in grado di darle le dovute informazioni [...] Per ulteriori informazioni voglia rivolgersi direttamente al Ministero Pubblico

della Confederazione, Signor E., a Y., tel. 3 (Incarto no: SV.12.0513). [...] (act. 1.4). Non è per contro certo che a tale data la reclamante fosse anche a conoscenza delle motivazioni di dettaglio contenute nella misura coercitiva, misura che non è stata impugnata.

Il 6 febbraio, rispettivamente il 10 febbraio 2015, A. S.p.a. ha richiesto al MPC il dissequestro parziale della relazione bancaria, nella misura necessaria per provvedere al pagamento delle imposte italiane ammontanti a EUR 43'510.19 e delle commissioni fiduciarie in proprio favore per EUR 23'201.01 (act. 1.11; act. 1.13). Il 18 febbraio 2015, il MPC ha respinto dette richieste facendo riferimento, come detto, ai motivi giustificanti l'ordine di sequestro del 20 aprile 2012 (act. 1.2). Il 23 febbraio 2015 A. S.p.a. ha pertanto invitato il MPC a trasmetterle il citato provvedimento, documento che le è stato anticipato via fax ed inviato il giorno stesso (act. 1.7; act. 1.6; act. 1.5).

L'ordine di sequestro del 20 aprile 2012 indicava quali motivazioni:

*"Vor dem Hintergrund eines bei der Bundesanwaltschaft hängigen, teilweise einschlägigen Rechtshilfeersuchens der Procura di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, und er – gemäss mehreren im Kerngehalt übereinstimmenden Medienberichten – offenbar im März 2012 in Italien erfolgten Verhaftung des vorgenannten Beschuldigten [B., n.d.r.] namentlich im Zusammenhang mit Korruptions- und mutmasslichen, über Strohgeseellschaften abgewickelten Geldwäschereihandlungen im Umfeld der der Mafia zuzurechnenden Clans der C. sowie der F. in einem Deliktsbetrag von mehr als EUR 100 Millionen leitete die Meldestelle für Geldwäscherei MROS als spezialisierte Fachstelle am 19. April 2012 eine zuvor am 13. April 2012 von der – renommierten, weltweit tätigen – Bank D. AG gestützt auf Art. 9 GwG erstattete und mit verschiedenen Beilagen versehene Meldung über geldwäschereiverdächtige Vorgänge an die Bundesanwaltschaft weiter.*

*Gestützt auf diese Meldungen und die sich daraus ergebenden Erkenntnisse sowie das erwähnte Rechtshilfeverfahren hat die Bundesanwaltschaft mit Eröffnungsverfügung vom 20. April 2012 gegen die eingangs erwähnte beschuldigte Person eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) und Einziehung (Art. 72 StGB) eröffnet.*

*Der beschuldigten Person wird dabei im Sinne eines dringenden Tatverdacht zur Last gelegt, seit rund zwölf Jahren verbrecherisch erlangte oder der Mafia zuzurechnende Vermögenswerte in einem EUR 9'320'915 zumindest erreichenden Betrag von Italien auf eine Bankbeziehung bei der Bank D. AG in Y., lautend auf die in Mailand domizillierte A. S.p.A., verschoben zu haben; eine Bankbeziehung, bezüglich welcher sich die beschuldigte Person als wirtschaftlich Berechtigter erklärt hatte.*

*Zur im öffentlichen Interesse gebotenen umfassenden Abklärung dieses mutmasslich strafrechtlich relevanten Sachverhaltes, namentlich im Hinblick auf die Rekonstruktion der Finanzflüsse, der Klärung der Herkunft und des Verbleibs von Vermögenswerten sowie der Einbettung einzelner Transaktionen in einen wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang erscheinen unter diesen Umständen die Erteilung von Auskünften und die Edition sämtlicher sachdienlicher Unterlagen als gleichermassen verhältnismässig, wie deren Beschlagnahme als Beweismittel.*

*Ebenso erscheint die Beschlagnahme der Vermögenswerte der A. S.p.A. bei der Bank D. AG zur Sicherung allenfalls der Einziehung gemäss Art. 70ff. StGB unterliegenden*

*Vermögenswerte nach gesamthafter Würdigung der Umstände von Amtes wegen als geboten und verhältnismässig. [...]" (act. 1.5)*

Dunque, almeno dal 23 febbraio 2015 - ossia prima della presentazione il 27 febbraio 2015 del proprio reclamo, ben strutturato e dettagliato (act. 1) – A. S.p.a. era informata in merito alle motivazioni addotte dal MPC a sostegno del sequestro e, conseguentemente, del successivo diniego della domanda di dissequestro. Motivazioni di cui, peraltro, avrebbe potuto prendere conoscenza anche in precedenza, avendo la facoltà di richiedere la trasmissione dell'ordine di sequestro già dall'ottobre 2014, momento in cui era stata informata dell'esistenza stessa della misura coercitiva (v. act. 1.4).

Ne discende che, in concreto, la reclamante invoca invano una carenza nell'obbligo di motivazione.

Ad ogni modo, avendo la reclamante potuto esprimersi nuovamente e prendere posizione dinanzi a questa Corte sulle motivazioni addotte dal MPC in sede di osservazioni (act. 4, act. 8; v. supra consid. 2.1), un'eventuale violazione del proprio diritto di essere sentita sarebbe comunque stata sanata nell'ambito della presente procedura (v. sentenza del Tribunale federale 1B\_136/2009, dell'11 agosto 2009, consid. 4.1).

3. Secondariamente, l'insorgente ritiene che il diniego del MPC di dissequestrare parte degli averi depositati sulla relazione bancaria litigiosa al fine di ottemperare segnatamente ad obblighi erariali stranieri e di tacitare le proprie pretese nei confronti di B., costituisca una decisione contraria alla proporzionalità e pertanto inadeguata. Tanto più che il mancato o ritardato pagamento degli oneri contributivi causerebbe un pregiudizio economico sostanziale alla reclamante medesima, a B. ed alla consistenza patrimoniale depositata sulla relazione n. 1.
- 3.1 Affinché la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità (art. 197 CPP), occorre che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che questo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Ad ogni modo, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B\_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).

**3.2** Nella fattispecie, come detto, non è la misura del sequestro del conto intestato alla reclamante ad essere censurata, bensì la reiezione della domanda di dissequestro parziale, presentata allo scopo di far fronte ad obblighi fiscali e civili.

In presenza di un sequestro a scopo di confisca, la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da un'attività criminale (sentenza del Tribunale federale 1B\_1/2015 del 19 marzo 2015 consid. 3.1 con riferimenti ivi citati). In simili casi, non trovano applicazione neppure le disposizioni che impongono il rispetto del minimo vitale per le persone fisiche (sentenza del Tribunale federale 1B\_1/2015 del 19 marzo 2015 consid. 4), valendo per contro il principio secondo cui, in genere, i beni patrimoniali presumibilmente sottostanti a confisca non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti.

In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del 10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in questione. Tale inferenza non può invece essere ritenuta, segnatamente, nell'ambito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui l'ottemperamento di quest'ultimi non risulti strettamente necessario al mantenimento della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).

Nel caso concreto, la reclamante non ha tuttavia motivato, né sostanziato, che essa medesima, B., sarebbero impossibilitati a far fronte al pagamento dei citati oneri fiscali e civili con altri mezzi; né essa ha sufficientemente dettagliato e dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero ingiustificatamente compromessi nell'eventualità del mantenimento integrale del blocco, tanto più se si considera che parte delle posizioni debitorie invocate rappresentano crediti da essa vantati nei confronti di B. per prestazione di servizi e crediti nei confronti di professionisti per prestazioni legali (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2; BB.2005.35 del 10 ottobre 2005, consid. 6.3; BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, consid. 6.1). Di conseguenza, in base alla summenzionata giurisprudenza, non si giustifica un dissequestro parziale degli averi bloccati.

**3.3** Parimenti da respingere sono le argomentazioni dell'insorgente secondo cui il dissequestro dovrebbe essere concesso in ragione dell'entità – a suo dire marginale e di scarsa rilevanza – delle somme di cui è richiesto il prelievo rispetto al patrimonio in conto. Tale tesi non trova alcun fondamento nel principio di proporzionalità, ed in particolare nella presente fattispecie, nell'ambito della quale né la motivazione né tantomeno l'estensione o la liceità della misura del sequestro sono state messe in dubbio, ma è invece stata chiesta – e respinta – una liberazione parziale degli averi unicamente per far fronte ad obblighi civili e fiscali.

A tale riguardo, il fatto che la banca D. SA abbia prelevato dal conto le commissioni per la tenuta del deposito (v. act. 10.1) non è di alcun ausilio alle pretese della reclamante.

**3.4** Visto quanto esposto, il rifiuto della richiesta di dissequestro è, allo stadio attuale, legittimo e conforme al principio della proporzionalità.

**4.** Infine, la reclamante sostiene che il MPC avrebbe errato nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento.

**4.1** Secondo il Tribunale federale, vi è da ritenere un abuso del potere di apprezzamento ("Ermessensmissbrauch") quando l'autorità, pur rimanendo nei limiti del proprio potere di apprezzamento, si fonda su considerazioni non pertinenti che sono estranee allo scopo ricercato dalle disposizioni legali applicabili o viola dei principi generali del diritto quali la protezione dall'arbitrio, la parità di trattamento, la buona fede o la proporzionalità. Commette invece un eccesso positivo del proprio potere di apprezzamento ("Ermessensüberschreitung"), l'autorità che esercita quest'ultimo nonostante la legge escluda tale facoltà o che, al posto di effettuare la sua scelta entro due misure possibili, ne adotta una terza non prevista dai disposti applicabili (DTF 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1 e riferimenti citati).

**4.2** Nel caso concreto, a prescindere dall'insufficiente motivazione della propria censura, dagli atti risulta che il MPC ha agito nei limiti della legge adottando le misure da essa prescritte, pertinenti allo scopo perseguito, e, come visto più sopra, rispettose del principio di proporzionalità. Ne discende che anche questa contestazione deve essere respinta.

**5.** Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata ed il reclamo respinto sia in via principale che nelle subordinate. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del

31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, l'8 giugno 2015

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv. Marco Züblin
- Ministero pubblico della Confederazione

**Informazione sui rimedi giuridici**

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).